

NUMERO di repertorio \_\_\_\_\_  
Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ELEVATE PROFESSIONALITÀ  
VISITING PROFESSOR/RESEARCHER  
A.A. 2025/26

Tra

L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito Ud'A), legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Liborio Stuppia

e

il/la Prof./Prof.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, nazionalità \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_

PREMESSE

VISTO l'art. 23. della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO lo Statuto Ud'A, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012, modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013 e con D.R. n. 74 del 17/1/2019 - G.U. Serie Generale n. 40 del 16/2/2019 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Ateneo sui programmi di mobilità di professori visitatori (Visiting Professor) ricercatori visitatori (Visiting Researcher e Fellow), emanato con D.R. n.777 del 21 marzo 2018 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE con delibera del Consiglio di Dipartimento di ..... del ....., del Senato Accademico del 23/09/2025 e del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2025, è stata approvata la procedura che ha portato all'attribuzione dell'incarico di Visiting Professor al Prof. ....;

CONSIDERATO CHE il Rettore, con D.R. n. \_\_\_\_\_, ha conferito l'incarico di Visiting Professor/Researcher al Prof. \_\_\_\_\_ presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_;

VISTI gli art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e ss.mm.ii. in materia di visto ed accoglienza

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Definizioni:

- Per VISITING PROFESSOR si intende un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di alta qualificazione afferente ad una Università oppure a un centro di ricerca o di alta formazione internazionale, che è chiamato a svolgere attività di ricerca e didattica all'interno

dell'Ateneo per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi;

- Per VISITING RESEARCHER si intende un professore o ricercatore ovvero uno studioso di alta qualificazione, afferente ad una Università oppure a un Centro di ricerca o di alta formazione internazionale, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno dell'Ateneo per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi;
- Per DOCENTE DI RIFERIMENTO si intende il Docente Ud'A che ha invitato il Visiting;
- Per DIPARTIMENTO OSPITANTE si intende il Dipartimento che ospiterà il Visiting durante la permanenza presso Ud'A e dove il Visiting svolgerà le sue attività di didattica e/o ricerca.

Art. 1 – Le premesse sono parte integranti del presente contratto.

Art. 2 – Il Prof. \_\_\_\_\_ (di seguito “Visiting”) accetta di svolgere, per conto di Ud'A, le seguenti attività:

Ciclo di lezioni frontali su : ..... (Visiting Professor)

E/O

Attività di Ricerca su: ..... (Visiting Researcher)

L'attività si svolgerà dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (..... mese/i).  
L'avvio e la conclusione delle attività saranno attestate di persona dal Visiting nei giorni indicati sul contratto.

Il docente di contatto Ud'A è Prof. \_\_\_\_\_; il Dipartimento ospitante è il Dipartimento di \_\_\_\_\_ rappresentato dal Prof. \_\_\_\_\_.

Art. 3 – Il Visiting si impegna a svolgere personalmente le attività previste dal contratto per la durata dello stesso, senza avvalersi di sostituti, secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante. A tal fine, il Visiting avrà accesso alle strutture universitarie e il permesso di utilizzare le attrezzature in possesso dei Dipartimenti nel rispetto della legge e della regolamentazione concernente la sicurezza e la prevenzione del rischio sul posto di lavoro e nel rispetto delle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il Visiting è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente. Della presenza e dell'attività del Visiting Professor dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo. Per l'intero periodo di permanenza, il Dipartimento ospitante dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle sue attività. Tale impegno potrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un Hosting Agreement tra il Visiting ed il Direttore di Dipartimento.

Il docente di riferimento di Ud'A verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione controfirmando la relazione finale predisposta dal visiting. Il Visiting garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile. Qualora il Visiting non proceda nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, l'Ud'A chiederà che il Visiting stesso vi si conformi entro 5 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Università potrà risolvere il contratto ai sensi

dell'art. 9. Il Visiting è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di Ud'A.

Il Visiting è tenuto a prendere visione del piano anticorruzione che può scaricare dalla pagina web d'Ateneo [https://unich.etrasparenza.it/pagina769\\_prevenzione-della-corruzione.html](https://unich.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html).

Art. 4 – Il Visiting accetta di portare a termine le attività descritte nell'art.2. Alla scadenza il contratto si considera automaticamente risolto, senza l'obbligo di un recesso esplicito.

Art. 5 – Alla conclusione del contratto il Visiting preparerà una relazione finale dettagliata delle attività svolte, controfirmata dal responsabile di riferimento Ud'A e sottoposta all'approvazione del Direttore di Dipartimento.

Art. 6 – Al Visiting sarà corrisposto un rimborso spese forfettario lordo di importo pari ad € \_\_\_\_\_ mensili. Tale importo sarà erogato in una unica soluzione in seguito alla presentazione, dopo la conclusione delle attività, della richiesta di liquidazione e della relazione finale delle attività svolte.

In relazione alle modalità di tassazione, la deduzione di tutte le imposte dovute in Italia, che tipicamente costituiscono circa il 35% del totale, o l'opzione per l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, il Visiting deve esprimere la propria preferenza inviando una comunicazione scritta al Dipartimento ospitante.

Art. 7 – L'Ateneo garantisce al Visiting la copertura assicurativa per responsabilità civile mentre il Visiting è tenuto a possedere un'adeguata copertura sanitaria valida in Italia per tutta la durata del soggiorno.

Art. 8 – Il Visiting si impegna a mantenere la segretezza e la confidenzialità su dati e informazioni di cui entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 - Entrambe le Parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il Visiting può recedere dal contratto, dandone comunicazione comunque almeno 10 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

L'Università ha facoltà di recedere con preavviso di almeno 10 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno. In questo caso l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile di riferimento.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del codice di comportamento di Ud'A, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Art. 10 – Del presente contratto è riportata una traduzione in lingua inglese. In caso di difformità tra le due versioni, fa fede la versione in lingua italiana.

Art. 11 - Il trattamento dei dati personali del Visiting avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.lgs. n.196/2003 ove compatibili nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità,

riservatezza e responsabilizzazione. Il visiting dovrà prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita da Ud'A.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Visiting e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo nella sezione 'Amministrazione Trasparente'.

Art. 12 – Per quanto non espressamente disciplinato, il contratto è disciplinato dalla normativa riportata nel Libro V, Titolo III (artt. 2229 – 2238) del Codice Civile Italiano. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Chieti.

Il Visiting Professor/Researcher

Il Rettore

Prof. \_\_\_\_\_

Prof. Liborio Stuppia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data:

Data:

*Per accettazione e presa visione*

Il Docente di Riferimento Ud'A

Il Direttore del Dipartimento

Prof. \_\_\_\_\_

Prof. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data:

Data: